

Comune di Pontechianale (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO n. 1 in data 15.02.2022

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER "REALIZZAZIONE INTERVENTO DI POTENZIAMENTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO" DELL'AREA SCIABILE DI PINETA NORD NEL COMUNE DI PONTECHIANALE

IL SINDACO

VISTO l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

DATO ATTO:

- ✓ Il Comune di Pontechianale ha da tempo avviato una attività di concertazione con la REGIONE PIEMONTE volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;
- ✓ che dette azioni sono già in passato confluite presso la REGIONE PIEMONTE in attuazione dell'Intesa istituzionale di Programma tra la REGIONE PIEMONTE e la PROVINCIA DI CUNEO Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29.07.2008– Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Cuneo compreso nel "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 della L. 166/02;

RICHIAMATA la D.G.R. n 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto "D.Lgs. 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l'anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma" individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il "Miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e di fruizione dell'offerta turistica e sportiva";

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi previsti nell'allegato B della sopraccitata deliberazione viene riportato "INTERVENTI PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO PRESSO GLI IMPIANTI SCIISTICI DI PONTECHIANALE", in quanto questo intervento consentirebbe il miglioramento della qualità dell'offerta sportiva di tale territorio e permetterebbe altresì il potenziamento degli impianti esistenti, ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Pontechianale nell'ambito del "Sistema neve regionale";

ATTESO che s'intende necessario sviluppare il progetto per l'innevamento programmato presso gli impianti sciistici di Pontechianale;

DATO ATTO:

- che con D.G.R. n. 39-4096 del 12.11.2021 la REGIONE PIEMONTE ha espresso l'intenzione di sostenere tale iniziativa con un contributo economico di 100.000,00 Euro a

favore di questo Comune, previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma;

- che sul B.U.R. Piemonte n. 46 del 18 novembre 2021 è stato pubblicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 e s.m.i., per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma denominato "Realizzazione intervento di potenziamento innevamento programmato" tra la Regione Piemonte e il Comune di Pontechianale;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 24.11.2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed-economica degli "Interventi a completamento dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'area "Pineta Nord", così come redatto dall'Ing. ALBERTO Dario con Studio Professionale in Saluzzo (CN), C.so Roma, 7/Via Villafalletto, 28, incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 217/56 del 22.11.2021, il quale prevede una spesa complessiva di € 112.000,00;

- che, nel corso della Conferenza di Accordo, in data 18.11.2021, le parti (Regione Piemonte e Comune di Pontechianale) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di Programma ed alla bozza del testo di Accordo medesimo e dei relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 40-4190 del 26.11.2021 di approvazione dell'Accordo di Programma;

VISTA la D.G.C. n. 1 del 26.01.2024 di approvazione dell'Accordo di Programma;

PRESO ATTO che l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente ed acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 0000328 in data 15/02/2022;

RICORDATO che, a norma dell'art. 8 della D.G.R. 24/11/1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10, il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA, inoltre, la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'articolo 9 dell'Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1. Di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente ed acquisito a Protocollo del Comune di Pontechianale al n. 0000328 in data 15/02/2022 finalizzato alla realizzazione degli "Interventi a completamento dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'area "Pineta Nord",
2. Di far rilevare che lo stesso è composto da n. 24 articoli e viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;
3. Di costituire, a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei Signori:
 - Sindaco Pro-tempore del Comune di Pontechianale o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione ed il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della

“Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;

4. Di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

IL SINDACO
(*ALLASINA Andreino*)